REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo alle operazioni che beneficiano di un'aliquota d'intervento maggiorata del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (3), modificata dalla decisione 77/801/CEE (4), occorre definire le regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione in cui le operazioni realizzate con il contributo del Fondo sociale beneficiano di un'aliquota d'intervento maggiorata;

considerando che bisogna definire tali regioni, tenendo conto in particolare del ritardo dello sviluppo economico e sociale che le caratterizza, della loro situazione periferica nella Comunità, nonché della loro importanza nel quadro dell'economia dello Stato membro cui appartengono,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni realizzate nella Groenlandia, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord e nel Mezzogiorno beneficiano dell'aliquota d'intervento maggiorata di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 71/66/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolarmento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. SIMONET

(1) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 15.
(2) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(4) Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.